



Portieri (FEDERPROPRIETÀ)

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DA PROPRIETARI DI FABBRICATI (FEDERPROPRIETÀ)

Indice:

14/03/2013 CCNL Accordo di rinnovo

10/06/2008 CCNL Accordo di rinnovo

24/02/2004 CCNL Verbale di accordo

27/06/2003 CCNL Verbale di accordo

14/03/2013

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 14/3/2013, tra la FEDERPROPRIETA, l'UPPI, la CONFAPPI e la FESICA CONFISAL, la CONFISAL FISALS, con l'assistenza della CONFISAL, si è stipulato l'allegato contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da proprietari di fabbricati, quale rinnovo di quello sottoscritto il giorno 27/6/2003, rinnovato il 10/6/2008. Il presente CCNL decorre dall'1/7/2013 e scadrà il 30/6/2015.

Art. 45 Previdenza integrativa

Le parti firmatarie del presente contratto convengono di istituire forme di previdenza integrativa che verranno promosse dall'Ente bilaterale e gestite dalla Portiercassa, che provvederà a stipulare apposita convenzione con primaria e affidabile compagnia d'assicurazione.

La previdenza integrativa potrà riguardare sia i lavoratori a tempo indeterminato sia quelli a tempo determinato, purchè con contratto di durata superiore a 6 mesi, sia quelli a tempo parziale.

Il fondo all'uopo costituito o da costituire a cura delle predetta compagnia sarà basato, per ciascun lavoratore volontariamente iscritto, sui seguenti elementi:

- a) 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il calcolo del T.F.R., a carico del lavoratore;
- b) 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il calcolo del T.F.R., a carico del datore di lavoro;
- c) una quota del T.F.R. a partire dal momento d'iscrizione al fondo pari al 50%, salvo per i lavoratori, la cui prima occupazione è iniziata dopo il 28.4.1993, per i quali è prevista l'integrale destinazione del T.F.R.;
- d) una quota, non utile ai fini pensionistici, da corrispondere una sola volta all'atto dell'iscrizione, pari a € 15,49, di cui € 11,88 a carico del datore di lavoro ed € 3,61 a carico del lavoratore.

10/06/2008

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 10/6/2008, tra la FEDERPROPRIETA', l'UPPI, la CONFAPPI, l'ASPPI e la FESICA-CONFISAL, la CONFISAL-FISALS; si è stipulato l'allegato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da proprietari di fabbricati, quale rinnovo di quello sottoscritto il giorno 27/6/2003.

Il presente CCNL decorre dall'1/7/2008 al 30/6/2011 per la parte normativa; la parte economica decorre dall'1/7/2008 al 30/6/2009.

Art. 43 Previdenza integrativa

Le parti firmatarie del presente contratto convengono di istituire forme di previdenza integrativa che verranno

promosse dall'Ente bilaterale e gestite dalla Portiercassa, che provvederà a stipulare apposita convenzione con primaria e affidabile compagnia d'assicurazione.

La previdenza integrativa potrà riguardare sia i lavoratori a tempo indeterminato sia quelli a tempo determinato, purché con contratto di durata superiore a 6 mesi, sia quelli a tempo parziale.

Il fondo all'uopo costituito o da costituire a cura delle predetta compagnia sarà basato, per ciascun lavoratore volontariamente iscritto, sui seguenti elementi:

- a) 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il calcolo del t.f.r., a carico del lavoratore;
- b) 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il calcolo del t.f.r., a carico del datore di lavoro;
- c) una quota del t.f.r. a partire dal momento d'iscrizione al fondo pari al 50%, salvo per i lavoratori, la cui prima occupazione è iniziata dopo il 28/4/1993, per i quali è prevista l'integrale destinazione del t.f.r.;
- d) una quota, non utile ai fini pensionistici, da corrispondere una sola volta all'atto dell'iscrizione, pari a € 15,49, di cui € 11,88 a carico del datore di lavoro ed € 3,61 a carico del lavoratore.

24/02/2004

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 24/2/2004, tra la Federazione Nazionale Proprietà Edilizia (FEDERPROPRIETÀ), l'Unione Piccoli Proprietari Immobiliari (UPPI), la Confederazione dei Sindacati Autonomi Lavoratori (CONFSAL) e la Federazione Nazionale Sindacati Industria Commercio ed Artigianato (FESICA-CONFSAL); premesso che il CCNL stipulato dalle parti il 27/6/2003 prevedeva all'art. 64 la scadenza della parte economica alla data del 31/12/2003 e che pertanto si sono avviate e positivamente svolte le trattative per la revisione di essa; premesso altresì che con l'occasione si è ritenuto opportuno estendere dette trattative - anch'esse positivamente svolte - ad altre parti dell'elaborato per renderne migliore la comprensione e più efficace la portata, fermo restando l'impianto generale del contratto come sopra stipulato; premesso infine che si è proceduto ad apportare ad esso le modifiche e le integrazioni distinte in neretto nel testo che segue; Tenuto conto dei contributi e dei pareri favorevoli espressi dall'ANACI (Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari) nonché dall'UNAI (Unione Nazionale Amministratori Immobiliari) che, nel prendere atto delle nuove disposizioni del contratto collettivo 2004 cui uniformeranno la propria azione, dichiarano di ispirarsi ad esso per la gestione dei rapporti di lavoro ivi regolamentati. Si è stipulato il presente CCNL per i dipendenti da proprietari di fabbricati. Il presente contratto decorre dall'1/1/2004 e scadrà il 30/6/2007 per la parte normativa e decorre dall'1/1/2004 al 31/12/2005 per la parte economica.

Art. 47 Previdenza integrativa

Le parti firmatarie del presente contratto convengono di istituire forme di previdenza integrativa che verranno promosse dall'Ente bilaterale e gestite dalla cassa portieri, che provvederà a stipulare apposita convenzione con primaria e affidabile compagnia d'assicurazione.

La previdenza integrativa potrà riguardare sia i lavoratori a tempo indeterminato sia quelli a tempo determinato, purché con contratto di durata superiore a 6 mesi, sia quelli a tempo parziale.

Il fondo all'uopo costituito o da costituire a cura delle predetta compagnia sarà basato, per ciascun lavoratore volontariamente iscritto, sui seguenti elementi:

- a) 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il calcolo del t.f.r., a carico del lavoratore;
- b) 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il calcolo del t.f.r., a carico del datore di lavoro;
- c) una quota del t.f.r. a partire dal momento d'iscrizione al fondo pari al 50%, salvo per i lavoratori, la cui prima occupazione è iniziata dopo il 28/4/1993, per i quali è prevista l'integrale destinazione del t.f.r.;
- d) una quota, non utile ai fini pensionistici, da corrispondere una sola volta all'atto dell'iscrizione, pari a € 15,49, di cui € 11,88 a carico del datore di lavoro ed € 3,61 a carico del lavoratore.

27/06/2003

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 27/6/2003, tra la FEDERPROPRIETÀ, l'Unione Piccoli Proprietari Immobiliari (UPPI) e la Confederazione dei Sindacati Autonomi Lavoratori (CONFSAL) e la Federazione Nazionale Sindacati Industria Commercio e Artigianato (FESICA), aderente alla CONFSAL; premesso che le parti hanno inteso definire assetti e modalità della contrattazione collettiva, onde realizzare il CCNL che contenga significativi vantaggi sia a favore della proprietà (per le maggiori funzioni attribuite ai portieri), sia a favore dei lavoratori (riduzione orari e tabella economica), migliorando così la qualità del servizio che tenga conto sia delle esigenze dell'utenza, sia delle condizioni di lavoro dei dipendenti; tenuto conto dei contributi e dei pareri favorevoli espressi dall'Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari (ANACI), nonché dell'Unione Nazionale Amministratori Immobili (UNAI), che nel prendere atto delle disposizioni del CCNL cui uniformeranno la propria azione, dichiarano di ispirarsi a tale contratto per la gestione dei rapporti di lavoro ivi regolamentati; si è stipulato il presente CCNL per i dipendenti da proprietari di fabbricati.

Il presente contratto decorre dall'1/7/2003 al 30/6/2006 per la parte normativa e dall'1/7/2003 al 31/12/2003 per la parte economica.

Art. 47 Previdenza integrativa

Le parti firmatarie del presente CCNL convengono di istituire forme di previdenza integrativa che verranno promosse dall'ente bilaterale e inserite nella cassa portieri.
